



FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

CAPITOLATO SPECIALE

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRELIEVO,
TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI
SANITARI PERICOLOSI A RISCHIO INFETTIVO
E NON INFETTIVO E DEI RIFIUTI SANITARI
NON PERICOLOSI

Art. 1 – (Oggetto dell'appalto)

Il presente Capitolato ha come oggetto la fornitura del SERVIZIO PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI:

- RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI A RISCHIO INFETTIVO E NON INFETTIVO;
- RIFIUTI SANITARI NON PERICOLOSI;
- RIFIUTI IN GENERE

L'Impresa dovrà provvedere altresì alla fornitura dei contenitori monouso e/o pluriuso in base ai fabbisogni nei quantitativi indicativi riportati del presente capitolato e comunque nelle quantità che la Fondazione riterrà necessarie.

Art. 2 – DESCRIZIONE E MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio, da realizzarsi con automezzi della Ditta affidataria, come meglio specificato in seguito, comprende:

- il prelievo dei rifiuti, dai luoghi di deposito temporaneo individuati all'interno dei singoli locali della Fondazione da effettuarsi secondo le norme in vigore all'atto dell'aggiudicazione con l'obbligo di adeguamento a tutte le disposizioni che potranno essere emanate dalle autorità competenti durante il periodo di validità del contratto in questione;
- il ritiro, trasporto e lo smaltimento dei rifiuti prelevati, da effettuarsi tutti i giorni da Lunedì al Venerdì e laddove necessario secondo le esigenze della Fondazione anche il Sabato, nel rispetto delle modalità previste dalla normativa vigente;

La presentazione dell'offerta implica l'accettazione incondizionata di tutte le clausole e condizioni previste dal presente Capitolato.

Il servizio in oggetto va considerato come un "unicum", inscindibile nelle sue componenti di carico, trasporto, smaltimento finale, fornitura di contenitori, del materiale d'uso e di quant'altro, eventualmente occorrente. Il servizio deve essere espletato in osservanza del D.P.R. n. 254 del 15.7.2003, del D.lgs. 3/4/06 n. 152, del D.M. 17 dicembre 2009, del D.lgs n. 35 del 27/01/2010 e delle disposizioni Provinciali, dei Regolamenti e Circolari degli organi territorialmente competenti, nel rispetto delle disposizioni di legge indicanti le misure di sicurezza per gli operatori addetti alla movimentazione e manipolazione dei rifiuti.

Ad ogni ritiro dovrà essere prelevata completamente tutta la giacenza esistente presso il sito di deposito.

Gli automezzi dovranno essere adatti al tipo di rifiuto da ritirare (furgoni per i rifiuti solidi – mezzi idonei muniti di pompa di pescaggio per i rifiuti liquidi) e rispondere a tutte le autorizzazioni richieste dalla Legge e dalle normative vigenti.



I rifiuti prodotti, oggetto del presente appalto, sono i seguenti:

RIFIUTO	Codice C.E.R.	QUANTITA' TRIENNALE PRESUNTE	PREZZO UNITARIO IN EURO AL KG	BASE D'ASTA TRIENNALE
MEDICINALI CITOTOSSICI E CITOSTATICI	180108	3000 Kg	1,15 €	3450,00 €
MEDICINALI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 180108	180109	400 Kg	1,05 €	420,00 €
RIFIUTI CHE DEVONO ESSERE RACCOLTI E SMALTITI APPLICANDO PRECAUZIONI PARTICOLARI PER EVITARE INFEZIONI	180103	250.000 kg	1,05 €	262.500,00 €
SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE O CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE	180106	30.000 kg	1,05 €	31.500,00 €
SOSTANZE CHIMICHE ORGANICHE DI SCARTO CONTENENTI O COSTITUITE DA SOSTANZE PERICOLOSE	160508	1000kg	3,15 €	3.150,00 €
BATTERIE AL PIOMBO	160601	1000kg	1,65 €	1.650,00 €
TONER PER STAMPA ESAURITI, DIVERSI DA 080317	080318	900 kg	1,15 €	1.035,00 €
TONER PER STAMPA ESAURITI CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE	080317	1800 kg	1,15 €	2.070,00 €
ASSORBENTI, MATERIALI FILTRANTI (INCLUSI FILTRI DELL' OLIO NON SPECIFICATI ALTRIMENTI), STRACCI ED	150202	1500 kg	1,15 €	1.725,00 €



INDUMENTI PROTETTIVI, CONTAMINATI DA SOSTANZE PERICOLOSE				
ASSORBENTI, MATERIALI FILTRANTI STRACCI ED INDUMENTI PROTETTIVI, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 150202	150203	1000 KG	1,254 €	1.254,00 €
ONERI PER PRELIEVO TRASPORTO E CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO AUTORIZZATO DI RIFIUTI INGOMBRANTI	200307	15.000 kg	0,650 €	9.750,00€
ONERI PER PRELIEVO TRASPORTO E CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO AUTORIZZATO DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE FUORI USO	200136	3000 kg	0,950 €	2.850,00 €
APPARECCHIATURE FUORI USO, CONTENENTI COMPONENTI PERICOLOSI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 160209 160212	160213	600 kg	1,650 €	990,00 €
APPARECCHIATURE FUORI USO, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLE VOCI DAL 160209 AL 160213	160214	1500 kg	1,650 €	2.475,00 €
CD, DVD, FLOPPY DISK	160216	1500 Kg	0,75 €	1.125,00 €
BATTERIE ALCALINE	160604	1500 kg	2,150 €	3.225,00 €
ALTRE BATTERIE ED ACCUMULATORI	160605	300 kg	2,150 €	645,00 €
RIFIUTI DI METALLO NON FERROSI	191002	600 kg	0,217 €	130,20 €
DETERGENTE CONTENENTE SOSTANZE PERICOLOSE	200129	300 kg	1,15 kg	345,00 €
RIFIUTI MISTI O DELL' ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE	170904	90.000 kg	0,10 kg	9.000,00 €
FERRO ED ACCIAIO	170405	7500 kg	0,067 €	502,50 €
RAME BRONZO OTTONE	170401	7500 kg	0,067 €	502,50 €

GAS IN CONTENITORE A PRESSIONE	160505	45 kg	5,736 €	258,12 €
SOSTANZE CHIMICHE	160509	45 kg	4,65 €	209,25 €
RIFIUTI DA MATERIALE COMPOSITI (FIBRE IMPREGNATE, ELASTOMERI, PLASTOMERI)	040209	90 kg	4,65 €	418,50 €
TOTALE TRIENNALE RIFIUTI BASED'ASTA				EURO 341.180,07
TOTALE TRIENNALE CONTENITORI (specifica nei successivi paragrafi)				EURO 91.000,00
TOTALE BASE D'ASTA				432.180,07

Si precisa che i codici sopra riportati hanno valore puramente indicativo e non tassativo; all'impresa, pertanto, potrà essere richiesto, previa presentazione di apposito preventivo, di eseguire il servizio per altre tipologie di rifiuti pericolosi e non pericolosi che si rendesse necessario smaltire durante il periodo di vigenza del contratto.

La quantità dei rifiuti prelevati potrà essere verificata al ritiro da personale incaricato che dovrà firmare, accertato il volume di materiale prelevato, il formulario di identificazione e la relativa scheda **SISTRI**.

- **Gestione dei rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo-liquidi (ritiro, trasporto e pesatura)**

Gli Operatori della Ditta devono ritirare le taniche adeguatamente chiuse, omologate ADR per i liquidi cui sono destinati e dotate di etichetta identificativa del rifiuto secondo la normativa vigente prevista (la chiusura delle stesse è effettuata a cura del personale della Fondazione produttrice del rifiuto).

La Ditta si impegna altresì a ritirare eventuali contenitori di dimensione differente di proprietà della Committenza previa presentazione di certificato di omologazione degli stessi secondo la normativa vigente.

Il ritiro dei rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo dal deposito dovrà essere effettuato con tempistica da concordarsi con la Committenza.

Periodicamente devono essere controllati i livelli delle cisterne dove presenti.



Per i rifiuti liquidi raccolti nelle cisterne, in alternativa alla pesatura in uscita dall'Azienda, è ammessa la misura della quantità prelevata mediante l'impiego di apposito conta-litri, fermo restando l'obbligo di verificare il peso a destino.

La Ditta dovrà evitare lo spandimento di liquido durante le operazioni di ritiro, in ogni caso dovrà disporre di materiale assorbente idoneo e di sistema di raccolta adeguato.

La Ditta dovrà fornire il materiale di seguito elencato le cui quantità verranno concordate con le Direzioni Sanitarie/Servizio Infermieristico e dovranno comunque essere adeguate ai quantitativi di rifiuti liquidi prodotti:

- taniche da l. 10 rispondenti alla normativa ADR;
- cisterna per Anatomia Patologica;
- vasche per contenimento taniche piene nel deposito temporaneo, in materiale idoneo, di facile pulizia e disinfezione;
- carrelli per stoccaggio taniche pulite;

Inoltre la Ditta affidataria, laddove è necessario a seguito di esplicita richiesta, dovrà essere in grado di installare o sostituire presso i siti di produzione apposite cisterne o serbatoi con le seguenti caratteristiche:

- capacità compresa tra 1000 e 2000 litri;
- dotazione di doppia camera;
- dotazione di dispositivi di allarme sonoro per il troppo pieno e di antitraboccamento;

La quantità dei contenitori di vario tipo e delle taniche è puramente indicativa, suscettibile di variazioni in più o in meno e può essere richiesto un numero maggiore di sacchi rispetto al numero di contenitori consegnati, con il conseguente obbligo per la Ditta aggiudicataria di garantire il servizio in relazione alle effettive esigenze determinatesi senza oneri economici aggiuntivi. Nel caso in cui i liquidi siano convogliati in cisterne esterne, l'Impresa affidataria deve dimostrare di possedere opportune attrezzature per l'aspirazione/prelievo di tale tipologia di rifiuti. Dovrà, inoltre, a richiesta, garantire il monitoraggio sullo stato di riempimento dei serbatoi, rilasciando opportuna documentazione attestante l'avvenuto controllo alla Direzione Sanitaria/Servizio Infermieristico.

La ditta dovrà garantire la manutenzione e l'eventuale pulizia dei contenitori di proprietà della Fondazione o forniti dalla ditta stessa

- **Gestione dei rifiuti radiocontaminati**

La ditta dovrà indicare le procedure e protocolli operativi per la determinazione dell'eventuale contaminazione radioattiva dei rifiuti con indicazione delle specifiche tecniche del sistema di monitoraggio proposto mobile o anche fisso e relativo protocollo operativo atto ad assicurare con certezza la rilevazione di eventuale contaminazione radioattiva nei confronti dei rifiuti in quantità uguale o inferiore ai limiti stabiliti per legge attualmente dall'art. 154 del D.Lgs 230/95 e

includendo un piano di formazione e qualificazione del personale dedicato a questo servizio e un sistema di monitoraggio (es. report di presa in carico del rifiuto come non radioattivo).

La Ditta pertanto si deve dotare di un adeguato sistema atto a verificare il livello di radioattività dei rifiuti speciali pericolosi a rischio infettivo e dei medicinali citotossici e citostatici la cui fornitura, manutenzione ed utilizzo per tutto il periodo di validità del contratto e dei relativi ordinativi di fornitura è a proprio carico, affinché prima del trasporto sia esclusa la presenza di eventuali rifiuti radioattivi.

Il sistema di misura della radioattività deve essere sottoposto a taratura e verifica di buon funzionamento a cura e spese della ditta assegnataria, analogamente a quanto richiesto per i sistemi di pesatura sopra richiamati. L'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di eseguire delle verifiche in contraddittorio, avvalendosi del proprio esperto qualificato. Le soluzioni proposte devono prevedere la rilevazione della radioattività del singolo contenitore e devono consentire di individuare il singolo contenitore contaminato da materiale radioattivo. Tale report deve essere adeguato ma di facile analisi dell'avvenuto controllo e del risultato per ogni formulario emesso, che in ogni caso deve avvenire prima del trasporto all'esterno. Se viene rilevata una radioattività superiore al più restrittivo fra il limite di legge e i limiti di accettabilità stabiliti presso gli impianti di smaltimento o recupero, la ditta assegnataria deve dare comunicazione immediata ai referenti delle Direzioni. Nel caso in cui in Azienda non sia stata rilevata la presenza di rifiuti radioattivi e l'impianto di smaltimento o recupero rilevi che il livello di radioattività del/dei contenitori o del carico sia superiore a uno dei limiti di cui sopra, la gestione di tale non conformità e i relativi oneri (ivi comprese le eventuali spese legali) sono a totale carico della ditta assegnataria. La ditta dovrà fornire ed illustrare le procedure che adotterà nel caso di radio allarme ai portali di ingresso e fornire la relativa documentazione, della presenza di spazi adeguati per il decadimento di rifiuti contaminati da isotopi sanitari in generale con tempo di dimezzamento minore di 75 giorni. La ditta dovrà prevedere e descrivere in offerta i piani di formazione del proprio personale e prevedere altresì un piano di formazione per gli operatori.

- **Trasporto dei rifiuti**

Il trasporto dei rifiuti dovrà avvenire tramite vettore in possesso di tutte le autorizzazioni richieste dalla normativa vigente in materia, ed in particolare, della prevista iscrizione all'Albo dei Trasportatori Autorizzati, nell'assoluto e completo rispetto delle norme e delle eventuali disposizioni regionali e provinciali. I mezzi impiegati nel trasporto dovranno essere autorizzati al trasporto delle varie tipologie di rifiuti di origine sanitaria ed idonei a garantire la protezione dagli agenti atmosferici dei rifiuti trasportati; dovranno inoltre, essere sottoposti ad adeguate bonifiche e sanificazioni periodiche. Il trasporto dei contenitori vuoti, dovrà essere effettuato con automezzi chiusi e con modalità tali da assicurarne l'integrità e l'igiene.

I veicoli utilizzati per la consegna del materiale "pulito" di consumo e dei contenitori vuoti non devono essere gli stessi utilizzati per il ritiro dei rifiuti. E' assolutamente vietato il contemporaneo trasporto, sullo stesso mezzo, di contenitori pieni di rifiuti e contenitori vuoti (nuovi o riutilizzabili). Per ogni ritiro, la ditta appaltatrice dovrà fornire e compilare per la parte di sua competenza i relativi formulari di identificazione rifiuto, con le modalità previste dal D.M. 17/12/2009 modificato ed integrato dal D.M. 15/02/2010. La ditta aggiudicataria dovrà far pervenire, nei tempi previsti

dalla normativa vigente, l'attestato di avvenuto smaltimento per ogni partita di rifiuti ritirati, fino a quando rimarrà in vigore il formulario cartaceo e secondo le normative del SISTRI. Mensilmente la ditta dovrà altresì fornire un elenco dettagliato dei quantitativi dei rifiuti ritirati tramite i formulari, suddiviso per ciascun forno presso cui è stato smaltito il materiale ritirato.

La Ditta aggiudicataria, curerà la compilazione e la trasmissione annuale della dichiarazione MUD relativa alle quantità e caratteristiche qualitative dei rifiuti pericolosi prodotti, come previsto dalla Legge n. 70/94.

La ditta si impegna a fornire entro il mese di marzo di ogni anno una copia del MUD relativo ai rifiuti pericolosi smaltiti suddivisi per tipologia e produzione.

La Ditta Aggiudicataria dovrà provvedere a titolo gratuito alla consegna dei formulari necessari per la gestione dei rifiuti sanitari pericolosi.

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla fornitura e consegna dei contenitori in base ai fabbisogni e nelle quantità che si riterranno necessarie, e, comunque, tali da assicurare eventuali nuove ulteriori esigenze. La consegna dei contenitori dovrà essere effettuata con cadenza da concordare con la Direzione Sanitaria/Servizio Infermieristico presso i magazzini Economali, e/o presso le sedi individuate dalla Fondazione, mediante europallets imballati con film trasparente, in modo tale da assicurarne la compattezza e facilitarne la movimentazione e lo stoccaggio, fin dal ricevimento. Indicare in offerta i pesi relativi a ciascuna tipologia di contenitore che verrà utilizzato per lo svolgimento del servizio.

L'Impresa si impegna ad eseguire a regola d'arte e con scrupolo tutte le operazioni richieste, ad osservare tassativamente sia gli orari disposti (concordati e definiti con la Direzione Sanitaria /Servizio Infermieristico e, comunque, di norma nella fascia oraria tra le ore 7.30 e le ore 15.00), le frequenze, le modalità, i termini e le condizioni previste nel Capitolato, sia quelli successivamente concordati con la Committente.

È necessario comunque rispettare la periodicità minima di prelievo secondo quanto disposto dalle normative vigenti, tenendo conto che in caso di festività il ritiro deve essere anticipato al giorno precedente. Inoltre, dovrà essere posta a disposizione ogni altra attrezzatura che si rendesse necessaria (comprese eventualmente le vasche di stoccaggio dei rifiuti liquidi), anche per eventuali adeguamenti a norma di legge senza nessun onere aggiuntivo.

3. Durata dell'appalto

L'appalto avrà durata di 36 mesi a decorrere dalla data di aggiudicazione definitiva ed efficace. Allo scadere del contratto l'Azienda si riserva la facoltà di procedere alla proroga della fornitura per ulteriori **36** mesi ed in tal caso la Ditta fornitrice dovrà effettuare il servizio senza pretendere condizioni diverse da quelle pattuite.

4. Importo dell'appalto

L'importo complessivo presunto per il periodo di 36 mesi è di € **432.180,37** I.V.A. esclusa, rinnovabile per **36** mesi

5. Caratteristiche dei contenitori

a) Contenitori esterni monouso per Rifiuti Sanitari Pericolosi Infettivi (CER180103)

L'Impresa dovrà fornire un quantitativo di contenitori in cartone o in polipropilene dotati di doppio fondo ed un quantitativo in plastica rigida secondo le proporzioni e con le caratteristiche di minima di seguito indicate:

A1) in cartone o in polipropilene alveolare dotati di doppiofondo e con sacchetto di colore giallo all'interno del cartone

<u>QUANTITA</u>	<u>COSTO</u>	<u>TOTALE BASE D'ASTA</u>
86.000	0.80	Euro 68.800,00

Caratteristiche:

- devono essere costruiti in materiale rigido con doppio fondo
- risultare resistenti agli urti, alle rotture alle sollecitazioni provocate durante la movimentazione ed il trasporto;
- avere capacità di 20, 40 e 60 litri;
- essere conformi a quanto indicato nell'art 8 del DPR 254/2003;
- essere omologati;
- essere dotati di adeguate maniglie laterali che consentano una buona presa durante le fasi di movimentazione e trasporto; - essere dotati di un sacco giallo di spessore sufficiente (minimo 0,08 mm), costruito in polietilene di peso minimo compreso tra 50/60 g/mq. che durante l'incenerimento non liberi sostanze nocive;
- riportare la dicitura "rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo" e recare il simbolo di rischio biologico.

I contenitori destinati alle Sale Operatorie o alle Terapie Intensive o comunque alle zone ad alto rischio di infezioni, che saranno indicate da parte della Committente all'Impresa aggiudicataria, dovranno essere forniti in confezioni protette, da pellicola plastica, in gruppi fino a 10 pezzi.

I contenitori dovranno riportare le seguenti indicazioni (i cui spazi saranno da compilare a cura della Committente):

Fondazione Giglio Cefalù-----

U.O./SERVIZIO-----

U.O./SERVIZIO-----

DATA-----

PESO IN KG -----

L'Impresa dovrà fare stampare, serigrafare i contenitori o stampigliare etichette adesive inamovibili riportanti le indicazioni richieste.

Per un pratico deposito, riducendo al minimo l'ingombro, i contenitori dovranno risultare:

- sovrapponibili quando sono vuoti e aperti;
- impilabili quando pieni e chiusi ermeticamente.

I contenitori devono, inoltre, possedere coperchi:

- facilmente utilizzabili;
- in grado di coprire il contenitore sia in maniera temporanea, sia definitiva, a norma di legge;
- a perfetta tenuta, una volta chiusi definitivamente;
- il cui utilizzo per la chiusura definitiva ed ermetica, deve poter avvenire in modo ergonomico;

I contenitori destinati alle Sale Operatorie o alle Terapie Intensive o comunque alle zone ad alto rischio di infezioni, che saranno indicate da parte della Committente all'Impresa aggiudicataria, dovranno essere forniti in confezioni protette, da pellicola plastica, singolarmente, o in gruppi fino a 10 pezzi.

I contenitori riutilizzabili devono essere consegnati previo trattamento che ne garantisca la sanificazione e, pertanto, devono essere puliti, disinfettati e asciugati a ogni ciclo d'uso. La Ditta aggiudicataria concorrente, nell'offerta tecnica deve dimostrare l'efficacia del ciclo predisposto per il trattamento igienizzante dei contenitori, mediante certificazione rilasciata da Ente certificato. Al fine di identificare i contenitori riutilizzabili ed il numero di lavaggi a cui ogni contenitore riciclabile viene sottoposto, la Ditta dovrà descrivere il proprio sistema di rintracciabilità.



A3) Contenitori monouso per Rifiuti Sanitari Pericolosi a Rischio Infettivo taglienti e/o pungenti (CER 180103)

<u>QUANTITA</u>	<u>COSTO</u>	<u>TOTALE BASE D'ASTA</u>
21.000	0.70	Euro 14.700

I contenitori sono destinati, a loro volta, ad essere contenuti all'interno dei sacchi e dei contenitori esterni rigidi dei rifiuti pericolosi a rischio infettivo e dovranno presentare le seguenti caratteristiche:

- essere monouso;
- presentare esternamente la dicitura "RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI a rischio infettivo TAGLIENTI E PUNGENTI" facilmente leggibile;
- recare il simbolo di Rischio Biologico, ex D.P.R. 254/03;
- essere resistenti alla perforazione e al taglio;
- essere stabili sul piano d'appoggio;
- dotati di un sistema di ancoraggio che, a richiesta della Direzione Sanitaria/servizio infermieristico, potrà essere previsto a parete o al carrello medicazioni/terapia;
- dotati di manico a richiesta;
- dotati di ampia apertura;
- dotati di chiusura irreversibile;
- dotati di meccanismo di sgancio dell'ago per siringa;
- avere capacità indicativa di litri 0,5/1 - 1,5/2 - 3/3,5 - 5/6 - 7,5 e da 12 fino a 21 litri.

Devono contenere eventuali aghi per biopsia di lunghezza di circa 50/60cm, devono avere un diametro di circa cm. 15/20.



A 4) Contenitori per rifiuti liquidi pericolosi (CER 18 01 06 e altri) lt 10 e/o 20 secondo le esigenze della Fondazione

<u>QUANTITA</u>	<u>COSTO</u>	<u>TOTALE BASE D'ASTA</u>
1000	1.50	Euro 1.500
4000	Titolo gratuito perché riutilizzabili	

Caratteristiche: Le taniche destinate ai rifiuti liquidi pericolosi a rischio chimico potranno essere riutilizzabili, previa bonifica e devono possedere le seguenti caratteristiche:

- omologate ADR per i liquidi cui sono destinati;
- realizzate in materiale rigido e resistente alla perforazione ed alla pressione;
- possedere doppia chiusura, una interna a pressione, una esterna a vite per la maggiore tenuta dei liquidi, così da impedire eventuali sversamenti;
- dotate di agevole 'impugnatura, incorporato al contenitore;
- capacità lt **10 e/o 20l** secondo l'esigenze dell'azienda per i liquidi provenienti dal Laboratorio chimico/clinico e dal Laboratorio di Anatomia Patologica.
- dotate di secondo tappo forato che consenta l'introduzione del tubo di scarico delle apparecchiature;
- rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 81/ 2008 in tema di protezione e prevenzione per i lavoratori e dalle prescrizioni indicate dalle normative vigenti sui rifiuti pericolosi;
- dotate di etichetta identificativa del rifiuto secondo la normativa vigente prevista.

La ditta si impegna altresì a ritirare eventuali contenitori di dimensione differente di proprietà dell'Azienda previa presentazione di certificato di omologa degli stessi secondo la normativa vigente. In caso di attivazione dei Piani di Emergenza Aziendali, l'Impresa dovrà rendersi disponibile alla consegna dei contenitori ed allo smaltimento nella misura del doppio del quantitativo previsto. Per tutti i contenitori forniti dovrà essere presentata la relativa scheda tecnica.

Per ogni tipo e capacità di contenitore sopradescritto la ditta partecipante dovrà far pervenire una campionatura di almeno 2 pezzi per ogni tipologia presso il magazzino

PS. IN CASO DI ASSENZA O DI NON REPERIEMNTO DEI CONTENIUTORI SOPRA RICHIESTI LA DITTA APPALTANTE POTRA' FORNIRE CONTENITORI DIVERSI MA CHE DEBBONO ADATTARSI ALLE ESIGENZE SANITARIE AZIENDALI

Bustine monodose di gel assorbenti:

L'impresa dovrà, su richiesta della Committente, fornire bustine di granulato di gel assorbente non irritante o tossico, in grado di addensare gli eventuali liquidi (fino a 2 litri) prima della chiusura del contenitore. Di tale prodotto dovrà essere fornita scheda tecnica e scheda di sicurezza.

Art. 6 - SEDI E PERIODICITA' DI RACCOLTA.

La tipologia ed i quantitativi annui presunti dei rifiuti da ritirare, sono descritti in dettaglio sopra e sono da considerarsi presunti e potranno variare nel corso dell'appalto.

Il servizio dovrà comprendere la pesatura dei contenitori da ritirare pieni, la pesatura dovrà essere considerata al netto del peso relativo ai contenitori utilizzati. Ogni pesatura dovrà rilevare il peso lordo ed il peso netto, il quale poi sarà soggetto a fattura. L'attività sarà effettuata in presenza del personale individuato dal servizio infermieristico che attesterà con firma leggibile sul formulario dei rifiuti, compilato a cura del personale della Ditta l'avvenuta quantificazione dei rifiuti da smaltire;

Il rilascio del certificato di avvenuto smaltimento, dovrà essere certificato anche con timbro e firma del personale dell'impianto di smaltimento. Tale certificato dovrà essere recapitato alla Direzione Sanitaria della Fondazione ed una copia dovrà essere allegata alla fattura di riferimento, e dovrà contenere i seguenti dati:

- Data di avvenuto smaltimento;
- Numero dei colli e peso dei rifiuti conferiti all'impianto di smaltimento

Inoltre la Ditta provvederà a fornire tutti i formulari, i registri vidimati previsti dalla normativa vigente e annualmente provvederà a compilare e presentare il MUD.

La ditta deve impegnarsi a ritirare alle stesse condizioni economiche di aggiudicazione quei maggiori o minori quantitativi che dovessero verificarsi durante il periodo di validità del contratto, fino alla concorrenza di un quinto in aumento o diminuzione.

Nel solo caso di forza maggiore, invocabile da parte potrà essere superato il predetto limite del quinto, sia in aumento che in diminuzione, senza che la ditta aggiudicataria possa avanzare alcuna pretesa. La committente, comunque, si riserva la facoltà di integrare, modificare, aumentare e diminuire in corso di appalto i punti e/o la frequenza di prelievo e trasporto dei rifiuti, in caso di modifiche organizzative o strutturali future: l'impresa dovrà accettare le variazioni, ivi compreso il prelievo dei rifiuti anche in nuovi edifici con le procedure previste dal presente capitolato senza aggravii di spesa rispetto al prezzo di aggiudicazione

Art. 7 – SMALTIMENTO RIFIUTI

Lo smaltimento va effettuato a cura e spese dell'Impresa, presso due o più impianti autorizzati secondo le leggi e le normative vigenti ciascuno con propria autorizzazione. La ditta dovrà dichiarare di avere la disponibilità di almeno n. 2 impianti autorizzati allo smaltimento a mezzo

termodistruzione di rifiuti sanitari classificati con codice CER 180103, specificando la ragione sociale degli impianti convenzionati. In tale ipotesi, dichiara di essere in grado di presentare, se del caso, la documentazione attestante la stipula di almeno n. 2 convenzioni con altrettanti impianti autorizzati, corredata dalle relative autorizzazioni (in corso di validità) allo smaltimento e dalle dichiarazioni rilasciate dai rappresentanti degli impianti di smaltimento attestanti la disponibilità all'accettazione dei rifiuti prodotti dalla Committente. In tale ipotesi dichiara di essere in grado, se del caso, di produrre le relative autorizzazioni allo smaltimento corredate dalle dichiarazioni rilasciate dai rappresentanti degli impianti di smaltimento attestanti la disponibilità all'accettazione dei rifiuti prodotti dalla Committente. E' fatto carico, all'Impresa dello smaltimento, di tutte le responsabilità civili e penali qualora, senza preventiva autorizzazione degli organi competenti ed all'insaputa della Committente, il carico dei rifiuti venisse dirottato in discariche od inceneritori non autorizzati. Lo smaltimento, pena la risoluzione immediata del contratto, si intende effettuato nella piena conformità delle vigenti normative igienico-sanitarie, ed in conformità di quanto stabilito dalle attuali norme previste in materia di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo e non di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e del D.P.R. n. 254/2003 e nonché ogni altra normativa vigente in proposito. Qualora nel periodo di durata del presente contratto, in capo all'Impresa scadessero le autorizzazioni regionali e/o provinciali, ed altre eventualmente richieste dalla legge in vigore in materia di rifiuti sanitari, è fatto obbligo alla stessa, pena la risoluzione automatica del contratto, di far pervenire entro quindici giorni dalla data di scadenza tutti i documenti comprovanti il rinnovo delle autorizzazioni, al fine di manlevare la Committente da ogni responsabilità. Non devono assolutamente esservi giorni non coperti da autorizzazioni regionali e/o provinciali in tutta la durata dell'appalto, pena la risoluzione automatica del rapporto contrattuale. L'Impresa dovrà produrre, per ogni trasporto, la quarta copia del formulario controfirmato dal destinatario, con indicazione dell'impianto che ha provveduto allo smaltimento dei rifiuti e/o secondo le modalità previste dal SISTRI procedura entrata in vigore con il D.M. 17/12/2009.

L'Impresa è diffidata ad esercitare attività di raccolta, trasporto ed incenerimento dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo e non, nel caso non sia in possesso di apposita autorizzazione, o nel caso in cui, quest'ultima, fosse sospesa, revocata o comunque decaduta.

ART. 8 – CONTROLLI E VERIFICHE DELLA COMMITTENTE

La Committente ha facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, i controlli sanitari, igienici ed amministrativi interessanti ogni aspetto dell'appalto al fine di verificare la rispondenza del servizio a quanto previsto contrattualmente. Nel corso di vigenza del contratto la Committente si riserva, altresì, la facoltà di effettuare verifiche e controlli sul mantenimento da parte dell'Impresa dei requisiti dichiarati e/o certificati in sede di gara. Nel corso dei controlli sarà verificata la conformità o non conformità degli interventi, a quanto stabilito in sede di gara.

Ove fosse rilevata una mancanza e/o carenza del servizio, il Responsabile della ditta dovrà provvedere immediatamente a correggere la non conformità riscontrata senza nulla pretendere. Il ripetersi di attività incomplete o imperfette, sia pure sanate a mezzo di ripetizione gratuita del servizio, costituirà comunque presupposto per l'applicazione delle penali previste. L'inadempienza si intende debitamente contestata alla Ditta con il semplice invio del verbale di cui sopra.

ART. 9 – MANCATA O RITARDATA ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'Impresa ha l'obbligo di eseguire il servizio con tempestività e nel pieno rispetto delle vigenti normative. Nel verificarsi di ritardi o carenze parziali o totali nell'esecuzione dell'appalto, la Committente, a suo insindacabile giudizio, provvederà a far eseguire il servizio ad altra Impresa debitamente autorizzata, addebitando all'aggiudicataria l'eventuale maggior prezzo pagato, rispetto a quello contrattuale, restando impregiudicato ogni ulteriore diritto per il colpevole inadempimento. Qualora dovesse venire meno la disponibilità di conferimento agli impianti di termodistruzione e/o smaltimento finale, l'Impresa dovrà comunicare tempestivamente la sede del nuovo impianto: in tal senso la Committente sarà, comunque, sollevata da ogni responsabilità diretta o indiretta. In ogni caso l'Impresa deve garantire la regolarità del servizio.

ART. 10 – SCIOPERI E CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Essendo il servizio in oggetto “di pubblica utilità”, l'Impresa per nessuna ragione può sopprimerlo o non eseguirlo in tutto o in parte. Qualora ciò si verificasse, la Committente potrà procedere all'applicazioni delle penali. In caso di scioperi o cause di forza maggiore, di cui dovrà essere dato alla Committente congruo preavviso, l'Impresa sarà tenuta, in ogni caso, a garantire il servizio di prelievo. L'interruzione ingiustificata del servizio di cui al presente articolo comporta responsabilità penale in capo all'Impresa, ai sensi dell'art. 355 del Codice Penale, e sarà qualificata come possibile causa di risoluzione contrattuale.

ART. 11 – RESPONSABILE E CONSULENTE PER LA SICUREZZA DELL'IMPRESA

L'Impresa, entro la data di inizio del servizio, dovrà nominare un responsabile d'appalto munito di ampia delega, facoltà e mezzi per sopperire a tutte le provvidenze che dovessero riguardare adempimenti degli obblighi contrattuali. Il responsabile deve mantenere gli usuali contatti con gli Uffici preposti dalla Committente per il controllo dell'andamento del servizio, ed a tal fine deve essere reperibile a mezzo di telefono cellulare fornito dall'Impresa stessa, in modo da poter intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente all'espletamento del servizio. Il responsabile d'appalto svolgerà attività di gestione e controllo sul regolare svolgimento del servizio ed ha l'obbligo di collaborare strettamente con la Direzione Sanitaria/servizio infermieristico per il buon andamento del servizio e per soddisfare eventuali particolari esigenze che dovessero sopravvenire. L'impresa deve altresì avvalersi, per quanto riguarda le operazioni di propria competenza, del Consulente alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose che eserciterà tale ruolo per lo svolgimento dell'appalto. Il nominativo del Consulente alla sicurezza deve essere comunicato alla Committente.

ART. 12 – PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

Tutti gli operatori addetti al servizio devono essere in possesso di formazione idonea alle mansioni da svolgere. Gli autisti adibiti al servizio devono essere in possesso del certificato di formazione professionale previsto dalla normativa per il trasporto di merci pericolose All'inizio e durante il periodo di contratto, con cadenza semestrale ed ogniqualevolta lo richieda la Committente, l'Impresa deve trasmettere elenco nominativo dei propri operatori, indicando per ciascuno la qualifica ed il rapporto di lavoro (se a tempo pieno o a tempo parziale). L'Impresa dovrà provvedere alla tempestiva sostituzione di chiunque, tra il proprio personale dipendente, non sia di gradimento della Committente, su richiesta della medesima debitamente motivata. L'Impresa dovrà tenere per ciascun dipendente la dichiarazione sostitutiva di certificazione di non aver riportato condanne

penali e di non essere destinatario di provvedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali. Il documento dovrà essere consegnato se richiesto, dovrà risultare di data non anteriore a tre mesi e dovrà riferirsi anche alle persone assunte nel corso del contratto, in sostituzione o in aumento di quelle inizialmente impiegate nell'esecuzione del servizio (tali cambiamenti andranno tempestivamente comunicati). L'Impresa, comunque ha l'obbligo di rispettare tutte le norme inerenti la sicurezza del personale, assumendosi la completa responsabilità dell'adempimento delle vigenti norme igieniche ed infortunistiche, esonerando la Committente da qualsiasi responsabilità in merito. Nell'espletamento delle proprie attività, l'Impresa dovrà far rispettare ai propri operatori le norme derivanti dal D.M. del 28.09.1990, relativo alla protezione dal contagio professionale da HIV nelle strutture sanitarie e dal D.Lgs. n. 81/2008, relativo al miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. Tutto il personale adibito ai servizi lavora alle dirette dipendenze e sotto l'esclusiva responsabilità dell'Impresa, sia nei confronti della Committente che nei confronti di terzi, che nei riguardi delle leggi sull'assicurazione obbligatoria e di tutte le altre vigenti. L'Impresa, e per conto della medesima il personale alle sue dipendenze, deve uniformarsi a tutte le norme generali e speciali comunque istituite dalla Committente. L'Impresa riconosce che la Committente risulta estranea a qualsiasi vertenza economica o giuridica tra l'Impresa stessa ed il proprio personale dipendente. Pur tuttavia detto personale deve essere completamente sottoposto alla disciplina della Committente. Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra la Committente ed il personale addetto all'espletamento dei servizi in parola. Nei confronti del proprio personale, l'Impresa dovrà osservare le Leggi, i regolamenti e gli accordi contrattuali di categoria, nazionali, regionali, provinciali ed aziendali, riguardanti il trattamento economico e normativo, nonché le disposizioni legislative e regolamentari concernenti le assicurazioni sociali, la tutela e l'assistenza del personale medesimo, restando pertanto a suo carico tutti i relativi oneri e le sanzioni civili e penali previste dalle Leggi e regolamenti vigenti in materia. Fatti accertati sul mancato rispetto dei contratti di lavoro e degli accordi sindacali integrativi non immediatamente rimossi consentiranno alla Committente di recedere dal contratto con maggiori danni a totale carico dell'Impresa inadempiente.

ART. 13 – REQUISITI E DOVERI

I dipendenti dell'Impresa che operano nelle strutture della Committente sono obbligati a tenere un comportamento improntato sulla massima educazione e correttezza, e ad agire, in ogni occasione, con la diligenza professionale richiesta dal servizio in oggetto. L'Impresa a proprie cure e spese deve impegnarsi a che il personale adibito all'espletamento del servizio:

- sia sottoposto a formazione adeguata e venga tenuto costantemente aggiornato, in particolare per quanto concerne le normative vigenti in materia di prevenzione e sicurezza in ambiente di lavoro;
- sia informato ed addestrato circa le disposizioni capitolari e gli obblighi contrattuali che direttamente lo riguardano;
- usi dispositivi di protezione individuali previsti dal D.Lgs. 81/2008;



- sia munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro; il cartellino identificativo dovrà essere sempre esposto sull'indumento di lavoro e in una posizione ben visibile;
- abbia sempre con sé un documento di identità personale;
- in situazioni particolari e se ritenuto necessario per particolari fattori di rischio, indossi presidi di protezione quali cuffia, mascherina, sovra camice, guanti ecc.;
- non prenda ordini da persone estranee all'espletamento del servizio;
- segnali subito ai superiori e alla Committente le anomalie rilevate durante lo svolgimento del servizio;
- consegni sempre gli oggetti presumibilmente smarriti, qualunque ne sia il valore o lo stato, rinvenuti presso le strutture della Committente nell'espletamento della propria attività.

Nello svolgimento del servizio il personale dell'Impresa deve evitare di essere di intralcio o disturbo al normale andamento dell'attività della Committente, deve mantenere il segreto d'ufficio su fatti o circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento delle proprie funzioni concernenti l'attività, l'organizzazione e l'andamento dell'Azienda Sanitaria. Il mancato rispetto del segreto d'ufficio, se accertato, verrà perseguito ai sensi di quanto disposto dalla normativa di legge. L'impresa è responsabile delle inosservanze al Capitolato Speciale, nonché del comportamento dei propri lavoratori in orario di servizio e sarà considerata sempre direttamente responsabile della totalità dei danni accertati, arrecati a persone o cose che, a giudizio della Committente, risultassero causati dal personale dell'Impresa stessa.

ART. 14 – SICUREZZA SUL LAVORO

Sarà compito dell'Impresa adottare le misure tecniche, organizzative e procedurali per la tutela della salute e la prevenzione degli infortuni dei propri lavoratori, predisporre tali misure nel rispetto della normativa vigente sulla igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/2008) informare e formare il proprio personale sui rischi esistenti. L'impresa dovrà impegnarsi nella collaborazione e nella cooperazione con la Committente al fine di eliminare ovvero di ridurre al minimo i rischi per la salute e la sicurezza delle persone presenti nelle varie sedi, anche attraverso la scrupolosa osservazione delle indicazioni contenute nel DUVRI

Art. 15 - OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

L'Impresa è tenuta ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dagli accordi sindacali di categoria in vigore. La stessa è sottoposta a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

Art. 16 - ONERI A CARICO DELL'IMPRESA

Sono a carico dell'Impresa tutte le spese, oneri, contributi ed indennità previsti per la assunzione, gestione, formazione ed amministrazione del personale necessario al servizio, come pure l'assistenza sanitaria e le assicurazioni obbligatorie, l'invalidità, la vecchiaia, la disoccupazione involontaria, la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali del personale medesimo.

Art. 17 - PRESCRIZIONI PER LA DITTA APPALTATRICE.

Il Servizio dovrà essere eseguito con la massima precisione e con la perfetta osservanza di quanto previsto negli articoli del presente capitolato secondo le periodicità indicate. Tali periodicità potranno essere modificate, per intervenute esigenze di servizio su semplice richiesta della Direzione Sanitaria/servizio infermieristico. La ditta aggiudicataria è unica responsabile della regolarità dello svolgimento del servizio dal momento del prelievo dei rifiuti dai depositi temporanei delle sedi di ogni singola Azienda Sanitaria allo smaltimento finale e solleva pertanto la fondazione da ogni e qualsivoglia coinvolgimento nella responsabilità stessa.

Art. 18 - CAMPIONATURA

Ai fini della valutazione qualitativa dei prodotti, l'Impresa concorrente dovrà presentare entro il termine perentorio previsto per la presentazione dell'offerta, la seguente campionatura.

- Almeno due pezzi per ogni tipologia di contenitore richiesto dal capitolato.

In caso di assenza della campionatura si procederà all'esclusione della concorrente dalla procedura di gara, in caso di campionatura insufficiente la Commissione giudicatrice si riserva di richiedere integrazione della stessa. La campionatura dovrà indicare l'indicazione del mittente e la seguente dicitura "CONTIENE CAMPIONATURA PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI" e dovrà essere consegnata presso il magazzino economale. La campionatura dovrà riportare la denominazione dell'Impresa offerente, la descrizione e quantità degli articoli, il giorno e l'ora della consegna. La campionatura dovrà essere ritirata dalle ditte concorrenti (ad eccezione della ditta aggiudicataria) dopo un mese dall'avvenuta aggiudicazione, nella misura restante seguito delle eventuali prove cui la Commissione riterrà opportuno sottoporre i campioni.

Art. 19 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di cui al presente capitolato deve essere assicurato anche in caso di sciopero in quanto trattasi di servizio pubblico essenziale ai sensi degli artt. 1 e 2 della Legge 12.06.1990, n. 146. L'Impresa, pertanto, assume a proprio carico le responsabilità del buon funzionamento del servizio in caso di scioperi e vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione del servizio, con le modalità di cui al vigente Contratto del Comparto Sanità. In situazioni di forza maggiore non imputabili all'Impresa, la stessa, comunque, potrà concordare con la Direzione Sanitaria/servizio infermieristico, in via straordinaria, particolari e/o diverse situazioni gestionali ed organizzative.



Art. 39 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Azienda Sanitaria può procedere all'immediata risoluzione del contratto unicamente comunicando alla Ditta aggiudicataria la propria decisione senza, con ciò, rinunciare al diritto di chiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti:

- a) in caso di ripetuta o grave inosservanza delle clausole contrattuali;
- b) per grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- c) per cessione dell'Azienda, per cessazione di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del contraente;
- d) per cessione del contratto o subappalto non autorizzati dall'Azienda Sanitaria;
- e) qualora la fornitura venisse sospesa o interrotta per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- f) per motivi di pubblico interesse;
- g) in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal codice civile.

